

## **Introduzione**

Il presente elaborato contiene la proposta di schema di Contratto, che costituisce anche capitolato delle prestazioni accessorie previste dall'art. 10 dello Statuto di Riveracqua S.p.A. e compiti operativi del socio privato previsti dal Disciplinare tecnico (sotto forma di bozza preliminare di confronto) quale documento della procedura ad evidenza pubblica (nella fattispecie, procedura aperta) per la selezione del Socio privato operativo e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato a società a partecipazione mista pubblico-privata nell'ambito territoriale di Imperia.

L'elaborato prevede la possibilità di affidare al socio privato selezionato con gara sia l'attività di gestione del servizio sia l'esecuzione dei lavori strumentali alla medesima attività. In particolare, i contenuti dello schema di contratto, come da proposta che segue, sono suscettibili di essere variamente calibrati in relazione alle scelte discrezionali della stazione appaltante intorno alla definizione dei compiti operativi che si intendono attribuire al socio privato della società mista affidataria del servizio.

## **Contenuti della Proposta di Schema di Contratto per l'affidamento dei compiti operativi connessi alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale di Imperia**

L'elaborato, quale documento della procedura ad evidenza pubblica (nella fattispecie, procedura aperta) per la selezione del Socio privato operativo e l'affidamento della gestione del Servizio idrico integrato (SII) a società a partecipazione mista pubblico-privata nell'ambito territoriale di Imperia, si compone dei seguenti:

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 (Definizioni di riferimento, premesse e allegati)

Art. 2 (Oggetto)

Art. 3 (Finanziamenti in capo al socio privato)

Art. 4 (Funzioni del socio privato operativo)

Art. 5 (Corrispettivo del socio privato e costi di funzionamento di RIVIERACQUA)

Art. 6 (Durata)

Art. 7 (Esclusività dell'affidamento e procedure per il subappalto)

Art. 8 (Risoluzione del Contratto)

Art. 9 (Titolarità della risorsa idrica)

### **TITOLO II - PIANO DI AMBITO**

Art. 10 (Attuazione degli interventi previsti nel Piano degli Interventi )

Art. 11 (Offerta tecnica ed economica)

Art. 12 (Modifiche al Piano degli Interventi)

Art. 13 (Delega di poteri espropriativi)

Art. 14 (Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da Enti locali o da terzi)

### **TITOLO III – OBBLIGHI TRA LE PARTI**

Art. 15 (Gestione delle procedure di equilibrio economico-finanziario del SII)

Art. 16 (Procedura di subentro ed esclusione del socio privato dal capitale di RIVIERACQUA)

Art. 17 (Ulteriori obblighi del socio privato)

Art. 18 (Responsabilità del socio privato)

Art. 19 (Personale coinvolto nella gestione)

Art. 20 (Dotazioni in disponibilità del socio privato)

Art. 21 (Obbligazioni verso terzi)

Art. 22 (Tariffa del servizio idrico)

Art. 23 (Livelli di servizio)

Art. 24 (Carta del servizio)

Art. 25 (Regolamento del SII)

Art. 26 (Cause di risoluzione)

#### TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 27 (Controlli e rendicontazione della gestione)

Art. 28 (Potere sostitutivo)

Art. 29 (Penali e sanzioni)

#### TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 (Garanzie)

Art. 31 (Assicurazioni)

Art. 32 (Imposte, tasse e canoni)

Art. 33 (Modalità di aggiornamento del Contratto)

Art. 34 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Art. 35 (Elezione di domicilio)

Art. 36 (Legge applicabile e foro competente)

#### ALLEGATI

Allegato 1: Convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato e allegati

Allegato 2: Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario

Allegato 3: Piano d'ambito del Servizio Idrico Integrato (SII) aggiornato con decreto del Commissario ad act n. 18 del 03/07/2024 per il territorio di riferimento

Allegato 4: Statuto e patti parasociali (Verbale assemblea 26/06/2024)

Allegato 5: Elenco cespiti

Allegato 6: allegato informativo. Relazione ANALISI COSTI per strutture, servizi e attività al 31-12-2023

Allegato 7: allegato informativo. Elenco del personale Rivieracqua al 31/12/2023

**(Proposta di schema di)**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI COMPITI OPERATIVI  
CONNESSI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
NELL’AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA**

L’anno duemila ventiquattro, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_,

- **RIVERACQUA S.p.A.** (di seguito anche **RIVIERACQUA** o **Gestore del Servizio o Gestore o Società**), con sede legale in Imperia, \_\_\_\_\_, iscritta al Registro Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, CF e P.IVA \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Società;

**E**

- \_\_\_\_\_ (di seguito \_\_\_\_\_ o **socio privato**), con sede legali in \_\_\_\_\_, iscritta al Registro Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, CF e P.IVA \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Società;

di seguito denominate anche Parti;

**premesso che**

- con decreto del 16/09/2019, n. 5372 il Presidente della Giunta Regionale disponeva, il commissariamento dell’Ambito Territoriale di Imperia (ATO Ovest), nella fattispecie commissariale di cui all’articolo 152 comma 3 del D.lgs.152/2006, nominando la dr.ssa Gaia Checcucci, attribuendo i seguenti compiti:

- a) valutare l’adeguatezza e la sostenibilità degli atti che costituiscono il Piano d’Ambito dell’ATO Ovest rispetto ai contenuti e requisiti stabiliti dall’articolo 149 del D.Lgs.152/2006, anche avuto riguardo alla realizzazione degli interventi idonei a garantire il superamento delle criticità depurative oggetto di procedure d’infrazione, nonché delle situazioni di crisi idrica;
- b) contestualmente valutare l’adeguatezza e le condizioni che supportano l’attuale forma gestionale assunta;
- c) adottare, in esito alla ricognizione di cui ai punti precedenti, tutti gli adempimenti necessari per l’aggiornamento del Piano d’Ambito e la sua approvazione,

comprensivo di programma degli interventi, piano economico finanziario e piano tariffario e modello gestionale ed organizzativo, ai fini di garantirne la sua sostenibilità, e per un eventuale nuovo affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 149 bis del D.Lgs. 152/2006;

- con decisione unanime del 27 novembre 2019, la Conferenza dei Sindaci dell'A.T.O. Ovest Imperia, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Commissario ad acta, ha valutato "l'opportunità di modificare il modello societario in house originariamente previsto e di ricorrere ad un modello diverso [c.d. società mista] che garantisca apporto di capitale privato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa di riferimento e che dia la più ampia garanzia in termini di realizzazione degli investimenti del piano d'ambito, efficientamento del servizio, efficacia ed economicità gestionale e trasparenza dell'azione" e ha demandato al Commissario ad acta di coordinare il percorso di cui sopra, nonché, più in generale, il percorso volto della gestione unitaria del S.I.I. dell'A.T.O. Ovest Imperia in capo a Rivieracqua";

- con il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 08/09/2021 n. 5328 recante "D.P.G.R. n. 5372 del 16/9/2019-Integrazione compiti attribuiti al commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest", si incaricava il Commissario ad acta di porre in essere tutte le attività necessarie e propedeutiche per garantire l'avvio di interventi destinatari del contributo regionale inquanto urgenti ed indifferibili, al fine di rimuovere definitivamente il pericolo di interruzione di pubblico servizio, avendo cura di individuare, per i lotti interessati, le soluzioni più efficaci in termini di modalità procedurali funzionali alla loro attuazione preventivamente definite dal Commissario ad acta e trasmesse alla Regione;

- con decreto n. 20, del 24 dicembre 2021 il Commissario ad acta provvedeva all'aggiornamento del Piano d'ambito ex art 149 D.Lgs. 152/2006;

- con decreto n. 9, del 25 gennaio 2022 il Commissario ad acta provvedeva all'integrazione del Piano d'Ambito ai sensi del Budget 2022 del Gestore Unico Rivieracqua S.c.p.a;

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27/01/2023 n. 497 è stato revocato l'incarico di Commissario ad acta presso la Provincia di Imperia per le funzioni di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest per il servizio idrico integrato ex d.P.G.R. n. 5372/2019, come integrato con d.P.G.R. n. 5328/2021, alla dr.ssa Gaia Checcucci e in pari data, con decreto del Presidente della Regione Liguria del 27/01/2023 n. 503, in attuazione di quanto previsto all'articolo 152 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, è stato nominato il Presidente della Provincia di Imperia quale Commissario ad acta presso la Provincia di Imperia, per quanto attiene le funzioni di Ente di Governo dell'ATO Ovest Imperia per il Servizio Idrico Integrato con i seguenti compiti:

a) adottare, in esito alla ricognizione dello stato di attuazione e di avanzamento degli atti ad oggi assunti dal precedente Commissario ad acta, tutti gli adempimenti necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito e la sua approvazione,

comprensivo di programma degli interventi, piano economico finanziario, piano tariffario e modello gestionale ed organizzativo, ai fini di garantirne la sua sostenibilità, e per un eventuale nuovo affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 149 bis del d.lgs. 152/2006;

b) relazionare alla Regione in ordine all'evoluzione dei compiti assegnati, tempestivamente in caso di eventi significativi, ovvero a cadenza trimestrale.

- con decreto n. 12, del 27 ottobre 2023, il Commissario ad acta provvedeva all' "approvazione della predisposizione tariffaria MTI - 3 per il biennio 2022 - 2023 con adozione dell'aggiornamento tariffario ed approvazione dell'"Aggiornamento Piano d'Ambito rev 4.0 - anno 2023" dell'EGA Ovest Imperia

- con decreto n. 18 del 03 luglio 2024 il Commissario ad acta ha approvato la predisposizione tariffaria MTI-4 per il periodo 2024-2029 con adozione dell'aggiornamento tariffario ed approvazione dell' aggiornamento del cap. 5 del Piano d'ambito dell'EGATO Ovest Imperia e del relativo allegato 1) Piano degli interventi, allegato 2) Modello organizzativo gestionale e allegato 3) PEF in conformità alla deliberazione ARERA 28 dicembre 2023 n. 637/2023/r/idr recante "aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all' allegato a) alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/r/idr, all' allegato a) alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/r/idr (RQSII)" e alla deliberazione ARERA 28 dicembre 2023 n. 639/2023/r/idr " approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)".

- con decreto n. 20 del 10 luglio 2024 il Commissario ha approvato la relazione ex art. 14 del d.lgs. 201/2022 sulla scelta della modalità del servizio idrico integrato, altresì, approvando la forma di gestione attraverso società mista;

- con decreto n. 21 del 10 luglio 2024 il Commissario ha approvato gli schemi di Convenzione, Carta dei Servizi, Disciplinare tecnico, Regolamento fognatura e Regolamento Servizio Idrico Integrato;

- con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento la proposta di aggiudicazione che vedeva come operatore economico selezionato \_\_\_\_\_;

- effettuati i controlli previsti dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa vigente, con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva nei confronti di \_\_\_\_\_;

- [in caso di aggiudicazione a RTI] i membri del [costituendo] raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario hanno costituito con atto del Notaio \_\_\_\_ registrato al numero \_\_\_\_ del \_\_\_\_ la società \_\_\_\_\_ che assumerà il ruolo di socio privato operativo della RIVIERACQUA S.p.a.;

- all'esito della selezione del socio privato verrà sottoscritta la Convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito

Territoriale di Imperia (ATO Ovest Imperia) e RIVIERACQUA S.p.A. (nel seguito anche solo **Convenzione di gestione**);

- nell'ambito della procedura di gara l'aggiudicatario ha accettato i contenuti dello schema contrattuale di seguito riportati "nonché del contenuto degli ulteriori documenti che regolano l'affidamento) compresi lo statuto e i patti parasociali regolanti il funzionamento della società mista RIVIERACQUA S.p.A.;

- il presente Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;

- il Socio privato nonché il rappresentante del medesimo che interviene nel presente atto:

- è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere il presente Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
- si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- è in possesso, al momento della stipula del presente Contratto, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa;

tutto ciò premesso,

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Definizioni di riferimento, premesse e allegati)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, nonché i seguenti documenti (di seguito, anche "Allegati"):
  - a. Allegato 1: Convenzione per la regolazione dei rapporti per la gestione del Servizio Idrico Integrato e relativi Allegati (Carta dei Servizi, Disciplinare tecnico e Atti Regolamentari)
  - b. Allegato 2: Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;
  - c. Allegato 3: Piano d'ambito del Servizio Idrico Integrato (SII) per il territorio di riferimento; e comprensivo di Programma degli interventi e del Piano economico finanziario (PEF), approvato con Decreto del Commissario n. 18 del 3 luglio 2024;
  - d. Allegato 4: Statuto e patti parasociali (Verbale assemblea di Rivieracqua del 26/06/2024);
  - e. Allegato 5: Elenco cespiti;
  - f. Allegato 6: allegato informativo. Relazione ANALISI COSTI per strutture, servizi e attività al 31/12/2023;

g. Allegato 7: allegato informativo. Elenco del personale Rivieracqua al 31/12/2023.

3. Ai fini della corretta interpretazione del presente Contratto, si intendono riprese integralmente le definizioni riportate nell'articolo 1 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato, già sopra indicata come "Allegato 1" al presente Contratto.

4. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di ARERA *ratione temporis* vigente.

5. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini del presente Contratto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

6. Il presente contratto costituisce anche "Capitolato delle prestazioni" di cui all'art. 10 dello Statuto Rivieracqua approvato in data 26 giugno 2024.

## **Art. 2**

### **(Oggetto)**

1. Con la stipula del presente Contratto, RIVIERACQUA, in ottemperanza a quanto contenuto nella *lex specialis* della procedura aperta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della società mista RIVIERACQUA S.p.A., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ovest Imperia (ATO Ovest), affida al socio privato specifici compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato nel medesimo territorio della provincia di Imperia della quale la medesima società mista è affidataria in virtù della Convenzione di gestione stipulata con l'EGA

2. Il socio privato è obbligato al finanziamento di quanto descritto al successivo Art. 3.

3. Le attività e le funzioni del socio privato, le cui modalità sono definite nel disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione, ferme restando le funzioni e le attività spettanti direttamente a RIVIERACQUA S.p.A., sono innanzitutto:

a) l'organizzazione, la supervisione e la direzione dell'attività gestionale, da svolgersi mediante la struttura propria della Società. A tal fine il Socio privato potrà concedere in godimento o trasferire a qualsivoglia titolo alla Società uno o più beni facenti parte del proprio complesso aziendale, a condizione che questi siano concessi in godimento o trasferiti a un prezzo coerente con i valori di mercato, come definiti in apposita relazione di stima predisposta da esperti valutatori designati da EGATO;

b) l'esecuzione degli interventi costituiti da lavori di nuova realizzazione, manutenzione straordinaria e manutenzione straordinaria programmata, previsti dall'allegato 1 del vigente Piano d'Ambito dell'ATO Ovest Imperia, ai sensi della Sezione III, Titolo II, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al ribasso offerto in sede di gara, con esclusione di quelli già avviati da RIVIERACQUA al 31/12/2024;

c) la fornitura di altri servizi e attività di gestione, il tutto come meglio in appresso definito e come eventualmente integrato all'esito della procedura stessa, in ragione dell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico aggiudicatario.

4. Le prestazioni sub 3a) non danno diritto a remunerazione, come previsto ai sensi dell'art.10.2 dello statuto di RIVIERACQUA S.P.A.

5. Gli interventi sub 3b) sono costituiti:

a) per il periodo 2025-2029, dal Piano delle Opere Strategiche e Piano degli interventi derivanti dal PEF, come da tabella Allegato 3

b) per il periodo compreso tra il 2030 ed il 2042, dagli investimenti come indicati da tabella Allegato 3 il programma di dettaglio dovrà essere dedotto dalle misure già indicate nell'Allegato 1 al Piano d'Ambito, punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 - adottato entro il 30 settembre 2027 di concerto tra Socio Pubblico e Socio privato della società – e sottoposto all'EGA per la successiva approvazione;

c) gli interventi previsti dal Piano degli interventi emergenziali come descritti al punto 2.8 dell'allegato 1 del Piano d'Ambito, qualora finanziati ed Allegati in copia alla presente relazione (Allegato 3).

d) gli ulteriori interventi previsti e proposti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario.

6. Il socio privato, nell'ambito delle attività di cui al precedente comma 5, provvede:

a) a progettare, realizzare gli interventi di cui sopra, strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, comprensivi di tutte le attività necessarie alla progettazione ed esecuzione delle opere, (studi, analisi, verifiche tecniche ed amministrative, adempimenti amministrativi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, ecc.) e quanto necessario a dare le opere compiute a regola d'arte sotto il diretto controllo di RIVIERACQUA anche avvalendosi delle attuali competenze di Rivieracqua S.p.A. Resteranno in capo a RIVIERACQUA la verifica delle fasi di progettazione e la sorveglianza sull'esecuzione dei lavori. ferme restando le prerogative dell'EGATO. Relativamente ai finanziamenti pubblici il Socio privato fornisce al Soggetto beneficiario tutti i dati e gli elementi informativi necessari nei termini definiti nel cronoprogramma del finanziamento stesso.

b) ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria non programmati che si rendessero necessari, preventivamente autorizzati dall'EGATO, per la corretta gestione del servizio, comprensivi di tutte le attività necessarie e secondo le modalità previste dalla precedente lettera a);

c) alla custodia e alla conservazione delle infrastrutture e opere indicate nel Piano d'Ambito.

7. I servizi e le attività di gestione sub 3 c) sono costituiti da:

a) gli adempimenti connessi alla sicurezza della risorsa idrica di cui al D.Lgs n. 18 del 23/02/2023 e al del D.Lgs. 28 del 15/02/2016 e successive integrazioni (radioattività), attraverso analisi di laboratorio delle acque erogate alle utenze e delle acque grezze emunte dalle fonti di captazione, presso i siti e secondo i programmi analitici predisposti da RIVIERACQUA, nonché dei campionamenti e controlli presso tutti gli scarichi di

reflui all'ingresso dei depuratori e quelle in uscita, ai sensi del Dlgs 152/06, oltre alla caratterizzazione periodica dei rifiuti;

b) servizi già affidati, integralmente o parzialmente, all'esterno da RIVIERACQUA,

b1) servizi di pulizia e disotturazione degli impianti della rete fognaria (collettori, fosse biologiche, disabbiatori, pozzetti, caditoie, etc.), delle vasche delle stazioni di sollevamento, dei depuratori e delle Imhoff mediante utilizzo di autospurgo/canal jet, attivo con reperibilità h24 e 365/365, comprensivo del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti derivanti da tale attività e con eventuale attività di video ispezione delle condotte, servizi di smaltimento rifiuti: fanghi, gestione vaglio, sabbie, ecc. derivanti dalle attività di gestione e manutenzione degli impianti di fognatura e depurazione;

b2) lavori di manutenzione ordinaria comprendenti: riparazioni perdite da tubazioni, sostituzione di piccole tratte di tubazione o di organi di manovra, realizzazione di nuovi allacci sulle reti di acquedotto e fognatura con reperibilità h24 e 365/365, realizzazione e riparazione prese di utenza; sostituzione di apparati di manovra o misura; posa di nuovi contatori di utenza; opere a verde; opere civili (interventi edili su fabbricati, scavi, asfalti);

b3) interventi elettromeccanici su impianti vari di sollevamento, di potabilizzazione, di trattamento acque e reflui (per esempio elettropompe, compressori, macchinari vari); interventi elettrici (quadri elettrici, linee di alimentazione, trasformatori); nonché interventi su sistemi di rilevazione automatica e telecontrollo;

b4) conduzione e gestione impianti vari di depurazione, comprendenti: interventi di controllo su impianti vari (di disinfezione, trattamento, filtrazione, sorgenti di rabbocco reagenti) e conseguente manutenzione degli apparati, conduzione dei depuratori compresa la nomina del responsabile tecnico e ambientale degli stessi;

c) servizi di bollettazione, comprendenti le attività di postalizzazione, stampa bollettazione/fatture, servizi on-line e billing.

8. Restano in capo al Gestore unico tutte le funzioni ed i compiti previsti dalla Convenzione di gestione del SII, ulteriori rispetto ai compiti operativi assegnati al socio privato con il presente atto, ferma restando la responsabilità unitaria del Gestore unico, nei confronti dei terzi, per tutte le attività oggetto della convenzione di gestione (Allegato 1).

9. Le attività affidate al socio privato sono esercitate mediante i beni di cui all'Allegato 5 elenco cespiti, nonché tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture di nuova realizzazione.

10. Le Parti danno atto, e il socio privato in particolare riconosce, che ulteriori attività idriche potranno essere svolte dal socio privato anche in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del SII, purché preventivamente autorizzate da parte di RIVIERACQUA e dell'EGA. In tal senso il socio privato si impegna sin d'ora ad operare in buona fede e, dunque, a fare tutto quanto di volta in volta necessario per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del

SII secondo quanto concordato con RIVIERACQUA e EGA in ragione del meccanismo autorizzativo appena richiamato.

11. Il socio privato s' impegna altresì all' utilizzo delle infrastrutture del SII allo stesso concesse da RIVIERACQUA, così da permettere che su di esse – ferma ed impregiudicata la loro destinazione funzionale – possano essere mantenute tutte le attività, anche non idriche, attualmente svolte. Resta inteso che eventuali modifiche e nuove attività non idriche dovranno singolarmente e specificatamente essere autorizzate da parte di RIVIERACQUA e dell' EGA.

12. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

13. Il socio privato è altresì responsabile dell' amministrazione del Gestore unico mediante l' esercizio dei poteri e delle facoltà riconosciute al socio privato dallo Statuto di RIVIERACQUA e dai patti parasociali tra soci pubblici e socio privato posti a base della selezione del partner industriale.

14. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, RIVIERACQUA e il socio privato si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione di gestione (Allegato 1).

### **Articolo 3**

#### **(Finanziamenti in capo al socio privato)**

1. Il socio privato, in qualità di socio di RIVIERACQUA, si impegna al finanziamento della medesima secondo le seguenti modalità:

a. l' apporto di euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00) che deve avere la seguente destinazione:

- euro 9.252.208,50 (novemilioniduecentocinquantaduemiladuecentotto/50) ad aumento del capitale sociale;
- euro 11.531.725,39 (undicimilionicinquecentotrentunomilasettecentoventicinque/39) a riserva sovrapprezzo azioni;
- euro 9.216.066,11 (novemilioniduecentosedicimilasessantasei/11) apporto per ripianamento perdite.

b. euro 10.000.000,00 a titolo di finanziamento soci, provvedendo alla sottoscrizione del contratto di finanziamento contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, al tasso offerto.

2. Il socio privato si impegna al finanziamento degli investimenti in capo a sé medesimo previsti nel Piano d' ambito e nel relativo Programma degli Interventi e di eventuali

esigenze di liquidità funzionali all'equilibrio economico-finanziario come definite nel Piano economico e finanziario pro tempore vigente.

3. Il socio privato si impegna alle eventuali esigenze di copertura finanziaria anche in anticipazione ai finanziamenti degli investimenti affidati allo stesso delle risorse derivanti da contributi pubblici.

4. Le Parti ed in particolare il socio privato prendono atto e concordano che il rimborso del finanziamento del socio privato a RIVIERACQUA di cui al presente articolo, comma 1, lettera b, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

#### **Articolo 4**

##### **(Funzioni del socio privato operativo)**

1. Il socio privato di RIVIERACQUA, in virtù delle disposizioni della procedura di affidamento e delle disposizioni in essere alla data di stipula del presente atto, assume le attività di gestione del servizio idrico integrato oggetto della Convenzione fra RIVIERACQUA S.p.A. e l'EGA di cui all'Allegato 1 al presente contratto, come indicate nel precedente art. 2.

2. Il socio privato è individuato da RIVIERACQUA quale esecutore dei lavori di realizzazione delle opere previste nel Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato oggetto di affidamento e nel relativo PdI come rilevabile nel PdA e nel relativo PEF, con esclusione di quelli già avviati da RIVIERACQUA al 31/12/2024.

3. Poste le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono in particolare attribuite al socio privato le seguenti funzioni specifiche:

- procedere in nome e per conto di RIVIERACQUA. all'attività di definizione della tariffa per ciascun utente, alla bollettazione delle somme che saranno incassate da Rivieracqua.

4. Eventuali ulteriori procure, deleghe o mandati potranno essere assegnati al socio privato da parte di RIVIERACQUA S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione del servizio idrico, ove necessarie e non esplicitamente indicate nel presente atto, previa autorizzazione scritta dell'EGA quale soggetto affidante il servizio idrico integrato.

5. Le Parti danno atto che le attività e le funzioni attribuite al socio privato non costituiscono subappalto o subconcessione del servizio idrico integrato del quale rimane pienamente titolare RIVIERACQUA S.p.A..

#### **Articolo 5**

##### **(Corrispettivo del socio privato e costi di funzionamento di RIVIERACQUA)**

1. Fermo restando il rimborso dei finanziamenti erogati secondo le modalità fissate al precedente art. 3, il socio privato avrà diritto al corrispettivo per i compiti operativi affidati effettivamente svolti:

- a) il corrispettivo per le opere e i lavori di cui al precedente art 2 comma 3 sub. 3 b) e sub. 3 c) sarà determinato con l'applicazione dei costi definiti dal "Prezziario

regionale Opere Edili e Impiantistiche delle opere pubbliche della Regione Liguria”, al tempo vigente, al netto del ribasso offerto in fase di gara;

- b) il corrispettivo per le prestazioni tecniche connesse alla realizzazione delle opere sub. 3 b) di cui al precedente art. 2 comma 3 sarà determinato con l'applicazione delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, al netto del ribasso offerto in fase di gara;
- c) per le forniture di materiali, macchine, componenti, strumentazioni e ogni altro bene necessario alla realizzazione degli interventi previsti al richiamato punto sub 3 b) art. 2 comma 3, sarà riconosciuto al socio privato l'effettivo costo di acquisto documentato;
- d) i servizi e le attività di cui all'art. 2 comma 3, punto sub 3 c) del presente contratto saranno remunerati con le stesse modalità di cui agli interventi per le opere di cui ai precedenti punti a) b) e c);
- e) per le attività relative ai servizi di bollettazione di cui all'art. 2 comma 3 , punto sub 3 c) il corrispettivo riconosciuto sarà corrispondente ai costi complessivi sostenuti per l'attività da Rivieracqua al 31/12/2023 rapportati al numero di utenti nel tempo ed aggiornati alla data di bollettazione. Il servizio di bollettazione partirà dall'01/01/2025 fatto salvo il rispetto della periodicità prevista dalla regolazione pro tempore vigente in materia.

2. Nel caso in cui, per le opere o per le prestazioni eseguite, i criteri di determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 1 non possano essere applicati, i corrispettivi medesimi sono determinati d'intesa fra la Società e il Socio privato sulla base di indagini e valutazioni comparative di mercato, giusta approvazione dell'EGATO.

3. I corrispettivi di cui ai punti a) e b) saranno pagati a emissione dei relativi S.A.L. e Stato finale a seguito di verifica di conformità da parte dell'EGATO.

4. I corrispettivi di cui ai punti c), d) ed e) che precedono saranno pagati trimestralmente in acconto e saldo a fine anno, dietro presentazione di apposita fattura con rendicontazione e certificazione di adeguatezza, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione legati agli interventi oggetto di finanziamento pubblico e i relativi modalità e tempi di erogazione.

5. Al Socio privato resta, in ogni caso, riconosciuta la partecipazione alla distribuzione degli utili societari, proporzionalmente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale, oltre al privilegio sulla distribuzione dell'utile prevista nello Statuto di Rivieracqua S.p.A compreso nella forchetta 8% - 20%, offerto in fase di gara.

## **Art. 6**

### **(Durata)**

1 Il presente Contratto ha durata fino al 13/11/2042 con decorrenza dal 12/12/2024. Eventuali proroghe della Convenzione di gestione costituiranno proroga anche del presente Contratto.

## **Art. 7**

### **(Esclusività dell'affidamento e procedure per il subappalto)**

1. Come previsto dalla Convenzione di gestione, nell'ambito del regime di esclusività dell'affidamento a RIVIERACQUE S.p.A., anche al socio privato è riconosciuto il diritto esclusivo di svolgere le attività connesse all'erogazione del SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali allo svolgimento delle medesime attività all'interno del perimetro del SII per la propria attività di competenza, in accordo con quanto previsto dagli atti di gara.
2. Il Socio privato, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità nei confronti del Gestore unico per le attività gestite, potrà avvalersi, per l'esecuzione delle medesime attività, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.
3. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'art.188 del d.lgs. n. 36/2023.

## **Art. 8**

### **(Risoluzione del Contratto )**

1. Il presente Contratto si risolverà di diritto, e senza necessità di intervento delle Parti, in caso di risoluzione o revoca della Convenzione di gestione, che costituisce presupposto di diritto per la vigenza del presente.

## **Art. 9**

### **(Titolarità della risorsa idrica)**

1. Le Parti si danno atto che le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall'Autorità competente a favore dei Comuni attraverso il Gestore.
2. Il Socio privato si impegna a predisporre per conto di RIVIERACQUA tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sarà avviato da RIVIERACQUA nei confronti dell'Autorità competente, e a dare attuazione, sotto la propria responsabilità, alle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione.

## **Art. 10**

### **(Attuazione degli interventi previsti nel Piano degli Interventi)**

1. Come previsto al precedente art. 5 e come previsto dal modello organizzativo del SII rappresentato nel Disciplinare tecnico (Allegato 1), il Socio privato è individuato come unico ed esclusivo soggetto realizzatore degli interventi previsti nel Piano degli Interventi (PdI), con esclusione di quelli già avviati da RIVIERACQUA al 31/12/2024. Il Socio privato, pertanto, accetta espressamente con la stipula del presente Contratto tale ruolo operativo, impegnandosi ad organizzarsi tempestivamente per la relativa provvista finanziaria.

2. Le Parti danno atto che la mancata osservanza dei predetti obblighi da parte del Socio privato è causa di risoluzione del presente Contratto e della Convenzione di gestione. Il Socio privato assume pertanto ogni responsabilità e i conseguenti rischi di penali connessi a tale ruolo.

3. Le opere realizzate dal Socio privato nel corso del servizio disciplinato dal presente Contratto sono iscritte al patrimonio del Gestore e vanno in ammortamento dopo l'approvazione del collaudo finale o dalla loro messa in esercizio se antecedente e restituite, al termine dell'affidamento, agli Enti locali proprietari.

## **Art. 11**

### **(Offerta tecnica ed economica)**

1. Il Socio privato si obbliga a svolgere le attività connesse all'erogazione del Servizio e a realizzare i relativi interventi in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per l'affidamento del SII (Allegato 2) e in ogni caso in conformità al Piano d'Ambito, al relativo Piano degli interventi e al Piano economico finanziario come approvati e aggiornati dall'EGA.

2. Il Socio privato, anche in virtù degli adempimenti imposti a RIVIERACQUA, si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del Pdl, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare tecnico, fatte salve le cause ostative non imputabili al socio privato stesso.

3. Come previsto dalla Convenzione di gestione, l'EGA, in sede di controllo, procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali. In virtù della piena assunzione di responsabilità del Socio privato in merito alle attività di Servizio assunte in gestione, le eventuali penali comminate dall'EGA saranno pienamente addebitate al socio privato e trattenute dalla fideiussione di cui al successivo Articolo 31 o, alternativamente, saranno recuperate tramite riduzione del corrispettivo spettante al socio privato.

## **Art. 12**

### **(Modifiche al Piano degli Interventi)**

1. In caso di esclusione di opere realizzate in via di urgenza dal Socio privato dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria e del calcolo del valore di subentro da parte dell'EGA, le Parti danno atto e accettano che tali esclusioni saranno a totale carico del socio privato.

2. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, e di conseguente individuazione di RIVIERACQUA quale responsabile delle eventuali competenze dannose, le Parti danno atto che RIVIERACQUA si rivarrà sul Socio privato per le inadempienze di quest'ultimo.

3. Come meglio indicato al successivo art. 30 le Parti danno atto, ed in particolare il Socio privato accetta, di poter presentare eventuali eccezioni o cause di forza maggiore a

RIVIERACQUA affinché questa le presenti all'EGA per ottenere la mancata applicazione delle penali; tuttavia, ove il procedimento di comminazione delle penali a RIVIERACQUA, si dovesse concludere con la comminazione di una penale per cause imputabili al socio privato, RIVIERACQUA si rivarrà completamente sul Socio privato, senza che quest'ultimo possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa.

### **Art. 13**

#### **(Delega di poteri espropriativi)**

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 21 della Convenzione di gestione, RIVIERACQUA, con la stipula del presente Contratto, si avvale del Socio privato per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui l'EGA risulta titolare ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 nonché del D.P.R. 327/2001 per la realizzazione degli interventi previsti nel PdI e che l'EGA ha delegato a RIVIERACQUA medesima in qualità di gestore del SII.

2. Le Parti danno reciprocamente atto che, dalle funzioni di cui al comma precedente, sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 158-bis del d.lgs. 152/2006, finalizzata ove necessario all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

3. Il Socio privato, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità verso il Gestore unico per le attività operative di propria competenza potrà avvalersi, per l'esecuzione delle medesime attività, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture, in materia di sicurezza e in materia ambientale. In questi casi dovrà essere comunicato a RIVIERACQUA

4. Gli estremi della suindicata Convenzione di gestione tra EGA e RIVIERACQUA devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

5. I Comuni sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.

6. Il Socio privato fornisce all'EGA, per conto di RIVIERACQUA ed in quanto delegata di quest'ultima, secondo le modalità e i tempi indicati dall'EGA, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi esercitati.

### **Art. 14**

#### **(Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da Enti locali o da terzi)**

1. Il Socio privato, per conto di RIVIERACQUA, prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali alle attività di gestione del SII attribuite al Socio privato e coerenti con quanto previsto dal Piano

d'Ambito e con quanto disposto dall'EGA [*facendo salvo eventualmente l'accertamento in contraddittorio con RIVIERACQUA della regolare progettazione ed esecuzione delle opere suindicate e del relativo stato di funzionamento*].

#### **Art. 15**

##### **(Gestione delle procedure di equilibrio economico-finanziario del SII)**

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 21 della Convenzione di gestione, il Socio privato e RIVIERACQUA collaborano solidalmente nel concorso al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario previsto dal medesimo articolo.
2. Le Parti danno atto ed accettano che il Socio privato collaborerà con RIVIERACQUA per presentare all'EGA, e/o al soggetto pro tempore competente, le eventuali istanze di riequilibrio economico e finanziario nei casi previsti dalla Convenzione di gestione.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di riequilibrio avanzata da RIVIERACQUA, in nome e per conto proprio e del Socio privato, da parte dell'EGA o del soggetto pro tempore competente, o di accettazione parziale della stessa, il Socio privato non potrà far valere, per le medesime cause, eventuali ulteriori istanze a RIVIERACQUA e parimenti non potrà pretendere alcunché fino all'ottenimento del riequilibrio da parte di RIVIERACQUA.
4. RIVIERACQUA potrà designare, in caso di avvio di una procedura di riequilibrio, un referente del Socio privato quale delegato ai rapporti con l'EGA.
5. Sono espressamente richiamate in questa sede le previsioni della Convenzione di gestione in materia di riequilibrio e pertanto, ove il mancato accordo fra RIVIERACQUA e l'EGA sul riequilibrio costituisca causa di risoluzione della Convenzione di gestione suddetta, tale risoluzione si applicherà anche al presente Contratto.
6. Ai fini del riequilibrio e dell'eventuale attribuzione del riconoscimento del medesimo da parte dell'EGA, le Parti danno atto ed accettano che sono in capo al Socio privato tutti i rischi e gli oneri connessi alla gestione del servizio compresi i rischi di domanda e di morosità; pertanto il Socio privato non potrà avanzare pretese di alcun tipo nei confronti di RIVIERACQUA in caso di riduzione dei ricavi o aumento dei costi dei fattori produttivi o mancata erogazione del servizio secondo le *performance* previste nel Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione.

#### **Art. 16**

##### **(Procedura di subentro ed esclusione del socio privato dal capitale di RIVIERACQUA)**

1. Posto quanto disciplinato dall'art. 13 della Convenzione di gestione, al termine della medesima Convenzione l'EGA o il soggetto pro tempore competente definirà il valore di rimborso per il subentro da parte del nuovo affidatario del SII nell'ambito territoriale oggetto dell'affidamento a RIVIERACQUA. Il Socio privato, congiuntamente a RIVIERACQUA fornirà piena collaborazione all'Ente competente nello svolgimento di detta attività per la parte ricognitiva.

2. I beni saranno acquisiti da RIVIERACQUA liberi da oneri, gravami o ipoteche; pertanto eventuali finanziamenti a valere su tali beni dovranno essere preventivamente estinti dal Socio privato.

3. RIVIERACQUA, alla scadenza dell'affidamento, trasferirà al gestore subentrante la disponibilità dei cespiti e le manutenzioni realizzate nel corso dell'erogazione del servizio, nonché il personale e tutti i rapporti giuridici strettamente strumentali alla gestione del SII nell'ATO Ovest Imperia.

4. RIVIERACQUA consegnerà al Gestore subentrante i beni acquisiti dal socio privato ed i beni propri ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di gestione allegata al presente Contratto.

5. Il Socio privato prosegue nella gestione dei compiti operativi affidati fino al subentro del Gestore subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, il Socio privato è tenuto a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione di gestione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati dall'EGA. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

6. Al subentro del Gestore subentrante, il socio privato viene liquidato nei termini e con le modalità definite nello Statuto di RIVIERACQUA.

#### **Art. 17**

##### **(Ulteriori obblighi del Socio privato)**

1. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 21 della Convenzione di gestione fra EGATO Ovest Imperia e RIVIERACQUA, il Socio privato è obbligato per i servizi e le funzioni di propria competenza, oltre a quanto sopra e *infra*, a:

a) raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA;

b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione di ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

c) aggiornare periodicamente la Carta del Servizio, da redigere in conformità alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA e trasmetterla a RIVIERACQUA per la sua validazione e trasmissione all'EGATO;

d) provvedere alla realizzazione del Piano degli Interventi;

e) in virtù dei compiti operativi assegnati predisporre direttamente le modalità di controllo del Servizio e in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;

- f) trasmettere a RIVIERACQUA, per la successiva trasmissione ad EGATO Ovest Imperia, le informazioni tecniche ed economiche riguardanti il SII, sulla base della relativa normativa;
- g) prestare collaborazione a RIVIERACQUA e curare insieme ad essa l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che EGATO Imperia ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione a RIVIERACQUA, per la successiva comunicazione ad EGATO Ovest Imperia Imperia, del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni di EGATO Ovest Imperia;
- h) alla scadenza dell'affidamento, restituire a RIVIERACQUA, al fine della successiva messa in disponibilità all'EGA, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Disciplinare tecnico e del Piano d'Ambito;
- k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente Contratto e dal Disciplinare di gara;
- l) pagare le penali e le altre sanzioni a proprio carico;
- m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'EGATO Ovest Imperia ;
- n) curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito;
- o) proseguire nella gestione del Servizio e dei compiti affidati fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione di gestione;
- p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione di gestione;
- q) erogare il Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di SII e in particolare del dPCM 4 marzo 1996, del dPCM 29 aprile 1999 , del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs 18/2023;
- r) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- s) rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA e/o dall'EGA, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
- t) custodire ed adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
- u) provvedere, nel corso dell'intera durata dell'affidamento, per conto di RIVIERACQUA, a un censimento completo dei beni strumentali al Servizio, allo scopo

di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo atto;

v) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento in nome e per conto di RIVIERACQUA e, ai sensi della Convenzione di gestione, in nome e per conto di EGATO Ovest Imperia, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di far incassare all'EGA i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento per il tramite di RIVIERACQUA di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni strumentali al Servizio per una maggiore efficienza del Servizio a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico degli utenti;

w) dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli *asset* per conto di RIVIERACQUA, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli asset stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;

x) trasferire ad EGATO Ovest Imperia, quale mandataria al pagamento designata da RIVIERACQUA, la quota di tariffa destinata alla copertura dei costi di funzionamento dello stesso EGATO, entro il termine indicato dalla medesima;

y) trasferire ad EGATO Ovest Imperia, quale mandataria al pagamento designata da RIVIERACQUA, la quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano, nei termini fissati dalla stessa EGATO;

aa) acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti soggetti agli obblighi di tracciabilità;

bb) realizzare i miglioramenti dei contenuti qualitativi, tecnici ed economici del progetto di SII a base di gara come da offerta;

cc) comunicare, unitamente all'istanza di riequilibrio economico finanziario, le iniziative dettagliate messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

## **Art. 18**

### **(Responsabilità del Socio privato)**

1. Il Socio privato, oltre a quanto sopra e infra, è responsabile della corretta erogazione del Servizio con riferimento ai compiti ad esso affidati, in accordo con le disposizioni del presente Contratto e dei relativi allegati. Il Socio privato è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.

2. RIVIERACQUA si rivarrà sul Socio privato con riferimento ad ogni responsabilità connessa all'inadempimento, totale o parziale, di qualsiasi obbligo su di lui incombente

## **Art. 19**

### **(Personale coinvolto nella gestione)**

1. Il Socio privato si obbliga, per sé e per gli altri operatori da esso incaricati, al rispetto, *ex ceteris*, anche delle leggi vigenti:

- a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
- d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 36/2036, il Socio privato è tenuto all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal socio privato nel caso di affidamento a terzi.

3. Resta inteso che, per le attività relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.

4. Il Socio privato si impegna ad avvalersi del personale di RIVIERACQUA s.p.a. già impiegato alla data del 31/12/2023 (Allegato 7), come risultante dai libri aziendali e dalle attività ricognitive effettuate dall'azienda, per i servizi ed attività allo stesso affidati a seguito della gara, assicurando il mantenimento dei livelli economici e giuridici acquisiti e la territorialità, attraverso formule da concordarsi con l'azienda quali il distacco funzionale o altre formule di avvalimento temporaneo.

## **Art. 20**

### **(Dotazioni in disponibilità del socio privato)**

1. Le dotazioni in disponibilità del socio privato comprendono:

- a) i beni iscritti nel libro cespiti di RIVIERACQUA S.p.A. a tal fine concessi in uso al socio privato per le funzioni ad esso affidate;
- b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali poste in disponibilità di RIVIERACQUA S.p.A. e da questa poste in disponibilità del socio privato, come da stato di consistenza cap. 5 dell'Aggiornamento del Piano d'Ambito Rev 5 (Allegato 3);
- c) i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso ad RIVIERACQUA S.p.A. e da questa poste in disponibilità del Socio privato;
- d) i beni e le opere realizzate dal socio privato in attuazione del Piano degli Interventi e trasferiti nella proprietà degli Enti Locali.

Quanto sopra limitatamente ai beni che siano necessari alla gestione delle attività affidate al Socio privato e che saranno meglio indentificati con verbale di consistenza fra le parti all'avvio del servizio.

2. I beni di proprietà degli Enti locali ed i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate a RIVIERACQUA e da questa al Socio privato per l'intera durata dell'affidamento, limitatamente agli usi connessi ai compiti operativi del Socio privato. Il socio privato ne assume i relativi oneri nei termini previsti dal presente Contratto e dal Disciplinare tecnico, in conformità con la normativa vigente.

3. Il Socio privato accetta e prende in consegna i beni suddetti nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.

4. Il Socio privato si impegna, a sue esclusive spese, ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza in quanto parte dei compiti operativi ad esso assegnati; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa e ai suoi adeguamenti.

#### **Art. 21**

##### **(Obbligazioni verso terzi)**

1. Tutti i contratti afferenti al servizio oggetto del presente Contratto stipulati dal Socio privato con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione di gestione e di conseguenza del presente Contratto, obblighi il contraente terzo ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi al Socio privato.

#### **Art. 22**

##### **(Tariffa del servizio idrico)**

1. Le Parti concordano e danno atto che RIVIERACQUA S.p.A. è l'unico titolare della tariffa idrica, determinata da EGATO Ovest Imperia, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto del metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente.

2. Il Socio privato si impegna, nell'ambito dei compiti di tariffazione, ad applicare la tariffa nelle modalità definite da ARERA e dall' EGATO Ovest Imperia.

3. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, le Parti prendono atto che i compensi spettanti al Socio privato non potranno eccedere il valore dei ricavi derivanti dalla tariffa decurtati di quanto definito nel presente Contratto e che pertanto non sarà riconosciuto nessun altro compenso.

## **Art. 23**

### **(Livelli di servizio)**

1. Il Socio privato assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di macro-indicatori.
2. RIVIERACQUA S.p.A., anche in virtù dei controlli dell'EGA, verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare tecnico.
3. Le penali eventualmente comminate a RIVIERACQUA in caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio o dei livelli di servizio obiettivo saranno addebitate interamente al socio privato, senza che questo possa opporre in alcun modo pretese o eccezioni alcune, le quali dovranno essere portate nell'eventuale contraddittorio con l'Autorità competente, per la determinazione della penale a RIVIERACQUA, che tuttavia, ove ugualmente applicata, sarà interamente a carico del socio privato.

## **Art. 24**

### **(Carta del servizio)**

1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità del Servizio, la Carta del Servizio facente parte dell'offerta di gara è redatta in conformità alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.
2. La Carta del servizio è efficace dalla data di subentro del Gestore.
3. La Carta del servizio è soggetta a revisione al fine di aggiornarne i contenuti all'evoluzione della normativa in materia.
4. La Carta del servizio è adottata dal Gestore previa approvazione da parte degli organi competenti dello stesso e dovrà essere vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio idrico affidato a RIVIERACQUA S.p.A. a seconda dei compiti da ciascuno gestiti.

## **Art. 25**

### **(Regolamento del SII)**

1. L'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore e del Socio privato in relazione ai rapporti con gli utenti, per il territorio oggetto di affidamento, è disciplinato dal Regolamento del SII adottato dal Gestore e vincolante sia per RIVIERACQUA sia per il socio privato.
2. Il Regolamento del SII è adottato dal Gestore previa approvazione da parte degli organi competenti dello stesso e dovrà essere vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio idrico affidato a RIVIERACQUA S.p.A. a seconda dei compiti da ciascuno gestiti.

## **Art. 26**

### **(Cause di risoluzione)**

1. Il presente Contratto è risolto in maniera automatica ove venga risolta la Convenzione di gestione tra EGATO Ovest Imperia e RIVIERACQUA S.p.A.. Sono pertanto qui interamente richiamate, ed accettate dalle parti, come cause di risoluzione automatica del presente Contratto le cause di risoluzione di cui all'art. 24 della Convenzione vigente fra EGATO Ovest Imperia e RIVIERACQUA.
2. Nel caso in cui l'EGA proceda ad inviare formale diffida ad adempiere a RIVIERACQUA S.p.A., ai sensi dell'art. 32 della Convenzione di gestione, relativa ad attività oggetto del presente contratto, RIVIERACQUA effettuerà conseguente diffida ad adempiere al Socio privato con termini uguali a quelli definiti da EGATO Ovest Imperia.
3. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio, anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, ove EGATO Ovest Imperia attinga alla garanzia fideiussoria di cui all'art. 29 della Convenzione di gestione, RIVIERACQUA, provvederà di conseguenza ad escutere la cauzione definitiva prevista dal disciplinare di gara.
4. Salvo che vi sia colpa grave di RIVIERACQUA o che la risoluzione sia dipesa da cause di forza maggiore o comunque in alcun modo imputabili al Socio privato, le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al socio privato per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimenti dei danni subiti da RIVIERACQUA.
5. Al ricorrere di uno dei casi di risoluzione, i beni strumentali nella disponibilità del socio privato torneranno automaticamente nella piena disponibilità di RIVIERACQUA e il socio privato dovrà immediatamente fare tutto quanto nelle sue possibilità per favorire la presa in consegna dei beni da parte di RIVIERACQUA.

## **Art. 27**

### **(Controlli e rendicontazione della gestione)**

1. Al fine di permettere a RIVIERACQUA di adempiere agli obblighi di rendicontazione di cui alla Convenzione di gestione, il Socio privato è obbligato a fornire a RIVIERACQUA le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità e le tempistiche previste da ARERA e dal Disciplinare tecnico.
2. RIVIERACQUA, in virtù di modifiche effettuate da EGATO Ovest Imperia, ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, il Socio privato si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.
3. In caso di applicazione a RIVIERACQUA delle penali previste dall'art. 35 della Convenzione di gestione per la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai commi precedenti, RIVIERACQUA si rivarrà sul Socio privato.

4. Al fine di permettere ad EGATO Ovest Imperia di svolgere l'attività di controllo sulle attività del Gestore di cui alla Convenzione di gestione, con la firma del presente Contratto il socio privato si obbliga e si impegna a sottostare ai controlli sulla gestione del servizio effettuati da EGATO Ovest Imperia. A tal fine EGATO Ovest Imperia può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative del socio privato, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.

5. Con la firma del presente Contratto, il Socio privato si obbliga e si impegna anche a fornire a RIVIERACQUA e ad EGATO Ovest Imperia tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. Il Socio privato è inoltre tenuto a conservare i relativi giustificativi, da presentare all'EGA qualora questi intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.

6. Il socio privato accetta inoltre che EGATO Ovest Imperia possa procedere a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

7. Il Socio privato si impegna altresì a prestare la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che EGATO Ovest Imperia riterrà di attivare.

## **Art. 28**

### **(Potere sostitutivo)**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152 del d.lgs. 152/2006 in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il Socio privato non sia in grado di proseguire il Servizio, RIVIERACQUA ed EGATO Ovest Imperia adotteranno tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.

2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al precedente comma 1 il Socio privato sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati di RIVIERACQUA e di EGATO Ovest Imperia gli impianti in dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti da RIVIERACQUA e da EGATO Ovest Imperia.

## **Art. 29**

### **(Penali e sanzioni)**

1. In caso di applicazione da parte di EGATO Ovest Imperia a RIVIERACQUA S.p.A. di penali per mancato raggiungimento degli standard definiti dal Disciplinare tecnico che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta, il Socio privato si farà parte attiva con RIVIERACQUA per predisporre eventuali controdeduzioni o

eccezioni che consentano di resistere alla richiesta di EGATO Imperia. In caso di mancata accettazione o accettazione parziale da parte di EGATO Ovest Imperia delle controdeduzioni e delle eccezioni sollevate, ove le inadempienze fossero riferite a compiti affidati al socio privato, RIVIERACQUA si rivarrà completamente sul Socio privato rispetto a tali penali, decurtandone il valore dal primo corrispettivo da erogarsi al Socio privato medesimo, senza che quest'ultimo possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa. In tal senso, il Socio privato è sin d'ora individuato quale mandatario al pagamento delle penali verso EGATO Ovest Imperia o verso gli utenti, senza che il Socio privato possa eccepire alcunché a riguardo – e salvo la possibilità per lo stesso, dopo aver pagato, di far eventualmente valere le proprie ragioni giudizialmente – mantenendo invariata la quota di incasso da riconoscersi a RIVIERACQUA ai sensi del precedente art. 6.

2. Resta fermo che, in virtù di tale rivalsa automatica, ove il Socio privato richieda formalmente a RIVIERACQUA di procedere per via giudiziaria contro la decisione di EGATO Ovest Imperia, RIVIERACQUA, posto comunque l'obbligo di rivalsa di cui al punto precedente, si obbliga a procedere in tal senso con spese a carico del Socio privato.

3. Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica anche con riferimento ad eventuali sanzioni comminate da parte di ARERA.

### **Art. 30**

#### **(Garanzie)**

1. Il Socio privato, per quanto di competenza, ha presentato a RIVIERACQUA S.p.A., la quale ha provveduto a presentarla all'EGATO Ovest Imperia, le seguenti cauzioni:

a. cauzione definitiva intestata a RIVIERACQUA S.p.A., di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo medio annuo operativo di esercizio, avente una durata iniziale di 5 (cinque) anni [*cf. contenuti del Disciplinare di gara*];

b. a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei compiti operativi, cauzione definitiva i cui beneficiari sono RIVIERACQUA S.p.A. e EGATO Ovest Imperia, al 10% (dieci per cento) dell'importo medio annuo del contratto (somma lavori e compiti operativi) per ciascun anno di durata della concessione [*cf. contenuti del Disciplinare di gara*].

2. RIVIERACQUA richiederà ad EGATO Imperia, beneficiario della garanzia di cui al punto a. del precedente comma 1, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni da sottoscrivere entro 6 mesi dalla scadenza o per la minore durata residua della concessione che il socio privato dovrà provvedere a rinnovare.

3. Con riferimento alla cauzione di cui al punto b. del precedente comma 1, all'inizio di ogni anno di durata della concessione il socio privato è tenuto alla presentazione di analoga cauzione definitiva.

4. Gli importi di cui al punto 1 del precedente comma 1 sono eventualmente ridotti qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023.

5. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni dovranno prevedere in ogni caso:

a. l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;

b. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;

c. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c..

6. In caso di escussione totale o parziale da parte del beneficiario, il Socio privato ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del beneficiario, pena la risoluzione del Contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

7. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Socio privato di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

### **Art. 31**

#### **(Assicurazioni)**

1. Il Socio privato ha l'obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:

a. responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

b. protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00);

c. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio;

d. entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne RIVIERACQUA, EGATO Ovest Imperia Imperia e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "Contractors all risk" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti;

e. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, il Socio privato presenta, se dovuta ai sensi dell'art. 117, comma 11, d.lgs. 36/2023, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori

strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

### **Art. 32**

#### **(Imposte, tasse e canoni)**

1. Il Socio privato provvederà alle spese di stipula del presente Contratto e per gli oneri di cui alla Convenzione di gestione del SII.
2. Degli oneri di cui al comma precedente si tiene conto nella determinazione della tariffa secondo le modalità previste da ARERA.

### **Art. 33**

#### **(Modalità di aggiornamento del Contratto)**

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del presente Contratto all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA e con le eventuali modifiche apportate alla Convenzione di gestione tra EGATO Ovest Imperia e RIVIERACQUA S.p.A.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata dall'EGATO Ovest Imperia

### **Art. 34**

#### **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, il Socio privato è tenuto ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente all'EGA, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3, della l. 136/2010.

### **Art. 35**

#### **(Elezione di domicilio)**

1. La RIVIERACQUA S.p.A., per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente Contratto, elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_.
2. Il Socio privato, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente Contratto, elegge il proprio domicilio in \_\_\_\_, via \_\_\_\_\_.
3. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante PEC.

## **Art. 36**

### **(Legge applicabile e foro competente)**

1. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità del Contratto, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo competente per il territorio dell'ambito di affidamento.